



Helvetia Easy Condizioni di Polizza

Assicurazione temporanea in caso di morte a capitale e premio annuo costanti con garanzia complementare infortuni.

Il presente fascicolo Informativo, contenente Nota Informativa, Condizioni di assicurazione, Glossario e Modulo di Proposta, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione, leggere attentamente la Nota informativa

helvetia

**Testo conforme a quello depositato presso il Notaio Patrizia Leccardi del Collegio Notarile di Milano
alla sede di Milano con atto n. 4339/2305 del 19 Giugno 2007.**

HELVETIA EASY

NOTA INFORMATIVA

Assicurazione temporanea in caso di morte a capitale e premio annuo costanti con garanzia complementare infortuni.

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

La Nota informativa si articola in quattro sezioni:

- A. INFORMAZIONI SULLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI
- B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
- C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
- D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

A. INFORMAZIONI SULLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI

1. Informazioni generali

a) Denominazione e forma giuridica

Helvetia Vita è una società per azioni di diritto italiano del Gruppo Assicurativo Svizzero Helvetia.

b) Indirizzo della Sede Legale, della Sede Sociale e della Direzione Generale

Sede Legale, Sede Sociale e Direzione Generale sono in Italia, via Giovan Battista Cassinis 21 – 20139 Milano.

c) Recapito telefonico, sito internet e indirizzo di posta elettronica

Telefono +39 02 5351.1 – Fax +39 02 537289 / 5351352 – Sito internet: www.helvetia.it - Posta elettronica: direzione.vita@helvetia.it

d) Estremi del provvedimento di autorizzazione all'esercizio

Helvetia Vita S.p.A. è una Compagnia autorizzata all'esercizio delle assicurazioni sulla vita con decreto ministeriale n. 17266 del 2.11.1987, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10.11.1987.

e) Denominazione ed indirizzo della società di revisione della Compagnia.

La società di revisione della Compagnia è KPMG S.p.A. – Via Vittor Pisani 25 – 20124 Milano (Italia).

2. Conflitto di interessi

Non sono presenti situazioni di conflitto di interesse derivanti da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

La durata del contratto è pari a 5 o a 10 anni a seconda di quanto indicato dal Contraente nel documento di polizza.

Helvetia Vita S.p.A. garantisce al Beneficiario designato la corresponsione di un capitale in caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale.

In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla data di scadenza del contratto questo si intenderà estinto ed i relativi premi acquisiti dalla Compagnia.

A fronte della prestazione garantita il Contraente si obbliga a versare, secondo le modalità successivamente previste, un premio annuo costante.

Per stipulare Helvetia Easy, il Contraente e l'Assicurato, dopo aver letto questa Nota Informativa e le Condizioni di Polizza, compilano con l'aiuto dell'Agente della Compagnia la polizza ed il questionario sanitario allegati, dove vengono rispettivamente fissati tutti i parametri della polizza (capitale assicurato, durata contrattuale, importo del premio), rilasciate le dichiarazioni dal Contraente e le dichiarazioni sullo stato di salute dell'Assicurato.

L'entità del premio da corrispondere dipende da una serie di fattori quali: l'importo del capitale assicurato, la durata del contratto, l'età ed il sesso dell'Assicurato, il suo stato di salute, le sue abitudini di vita, la sua professione.

Questo prodotto prevede una diversa tariffazione per un Assicurato di sesso maschile o femminile.

È di fondamentale importanza che, sia l'Assicurato che il Contraente, all'atto della stipula della polizza, rendano dichiarazioni veritiere. **Il rilascio di dichiarazioni inesatte può compromettere l'efficacia del contratto.**

Helvetia Easy non richiede l'accertamento delle effettive condizioni di salute dell'assicurato effettuato mediante apposita visita medica ed accertamenti sanitari. E' richiesta solo la compilazione di un questionario incluso nel documento di polizza, che attestino lo stato di buona salute dell'Assicurato e che siano relative alla circostanza che egli non svolga attività professionali o sportive rischiose.

Qualora le risposte al questionario segnalino qualche criticità la copertura non potrà essere prestata: l'assicurato potrà eventualmente utilizzare altre tariffe che prevedano una valutazione del rischio di morte più articolata.

L'indicazione inesatta dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme assicurate dal Contraente

Helvetia Vita non consente all'Assicurato di cumulare il capitale assicurato da Helvetia Easy a rischi di morte particolarmente rilevanti coperti da altre polizze vita o infortuni emesse da compagnie del gruppo Gruppo Helvetia, quali Helvetia Vita stessa ed Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, compagnia che esercita nel Gruppo il ramo infortuni.

In pratica non potrà essere concluso il contratto:

- **se sommando il capitale richiesto su Helvetia Easy ai capitali assicurati in caso di morte su altre polizze di Helvetia Vita si superano gli 80.000 euro (inteso come cumulo di coperture stipulate a livello personale o aziendale);** a tale fine si considerano solo alcune tipologie di polizze: le miste a premio annuo, le polizze a vita intera a premio annuo, le temporanee caso morte.
- **Se i capitali previsti per morte da infortunio, assicurati con Società del gruppo Helvetia in Italia (Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia), superano i 500.000 euro, inteso come cumulo di polizze/garanzie infortuni stipulate a livello personale o aziendale.**

L'importo minimo di capitale assicurabile è pari a 10.000 Euro, quello massimo non può superare 80.000 Euro.

Si sottolinea la **necessità del contraente di leggere le raccomandazioni e avvertenze contenute in polizza relative alla compilazione del questionario sanitario e delle dichiarazioni dell'Assicurato.**

La polizza che sarà perfezionata ed attivata con il pagamento della prima rata di premio.

PRESTAZIONE IN CASO DI MORTE

Helvetia Vita S.p.A. garantisce al Beneficiario designato la corresponsione di un capitale in caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale.

PRESTAZIONE COMPLEMENTARE IN CASO DI MORTE DA INFORTUNIO

La Compagnia si impegna a garantire un ulteriore capitale qualora il decesso dell'Assicurato sia dovuto ad infortunio o ad infortunio conseguente ad incidente stradale.

L'assicurazione complementare infortuni garantisce la corresponsione al Beneficiario designato di un capitale per il caso di infortunio dell'Assicurato che abbia come conseguenza la morte dello stesso, **sempre che la morte si verifichi entro un anno dal giorno in cui l'infortunio è avvenuto.**

È considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili che abbiano come conseguenza la morte dell'Assicurato.

È considerato infortunio conseguente ad incidente stradale, quello causato dalla circolazione di veicoli con o senza guida su rotaie, su strade di uso pubblico o su aree anche private.

Le prestazioni predette sono regolate dalle Condizioni Complementari allegate alle Condizioni di Assicurazione.

L'obbligo della Compagnia di pagare il capitale assicurato sussiste quando, essendo in vigore l'assicurazione principale e corrisposta l'annualità di premio prevista sia per l'assicurazione principale sia per la garanzia complementare, la morte dell'Assicurato sia conseguenza di un infortunio e non si verifichi dopo che sia trascorso un anno dal giorno nel quale è avvenuto l'infortunio.

La garanzia complementare decorre dal giorno in cui entra in vigore la garanzia principale.

La garanzia si estingue:

- in caso di mancato pagamento del premio annuo dell'assicurazione principale;
- quando l'Assicurato decede per una delle cause riconducibili a quelle riportate all'**articolo 4 (Rischi esclusi e condizionati) delle Condizioni Complementari Infortuni.**

In caso di decesso dell'Assicurato dovuto ad infortunio, la Compagnia corrisponderà un capitale pari al capitale assicurato della garanzia principale, con il massimo di 250.000 Euro;

In caso di decesso dell'Assicurato dovuto ad infortunio conseguente ad incidente stradale, la Compagnia corrisponderà un capitale pari al doppio del capitale assicurato, di cui al paragrafo precedente, con il limite di 500.000 Euro.

Il capitale della garanzia complementare rimane costante durante gli anni di vigenza della assicurazione principale.

4. Premi

L'entità del premio da corrispondere dipende da una serie di fattori quali: l'importo del capitale assicurato, la durata del contratto, l'età ed il sesso dell'Assicurato.

La prestazione assicurata è garantita previa corresponsione di un premio annuo costante, e pagabile per il periodo pattuito, in ogni caso non oltre il decesso dell'Assicurato.

Il premio annuo può essere versato con frequenza annuale o semestrale.

La scelta del frazionamento del premio comporta la corresponsione di interessi di frazionamento, di cui al seguente punto 5.

Il premio annuo è comprensivo delle spese di acquisizione, gestione e incasso del contratto (di cui al punto 5).

Tale interesse di frazionamento comprende anche il costo per il rischio demografico, ovvero in caso di morte dell'Assicurato la eventuale rata di premio successiva alla data del decesso non è dovuta.

Il pagamento del premio avviene presso l'Agenzia a cui è assegnato il contratto, tramite bonifico bancario o assegno.

TABELLE ILLUSTRATIVE DEI PREMI DEI CONTRATTI DI PURO RISCHIO

Assicurazione temporanea in caso di morte a capitale e premio annuo costanti con garanzia complementare infortuni

TABELLE PRESTAZIONE: capitale in caso di decesso dell'Assicurato

Importi di premio in euro, comprensivi dei diritti fissi di euro 3 ed arrotondati per eccesso all'euro.

Il premio è comprensivo della copertura infortuni, e è al netto delle imposte sulla parte di premio per la garanzia infortuni.

I premi annui sono sempre da considerarsi con frazionamento annuale.

Capitale: 50.000 euro;

Complementare infortuni: SI;

Sesso: Maschio.

Età	Durata (anni)	
	5	10
30	155,0	161,0
35	166,0	177,0
40	188,0	221,0
45	257,0	305,0
50	359,0	450,0

Capitale: 50.000 euro;

Complementare infortuni: SI;

Sesso: Femmina.

Età	Durata (anni)	
	5	10
30	110,0	115,0
35	120,0	129,0
40	140,0	159,0
45	180,0	204,0
50	229,0	268,0

TABELLA B – PRESTAZIONE COMPLEMENTARE INFORTUNI: capitale in caso di decesso dell'Assicurato

Il tasso per la complementari infortuni che prevede un raddoppio del capitale assicurato in caso di decesso dell'Assicurato per infortunio (con i limiti previsti al Punto 3) e di triplicazione in caso di decesso dell'Assicurato per incidente stradale (con i limiti previsti al Punto 3) è pari a 1,5 per mille moltiplicato per il capitale assicurato.

A titolo esemplificativo riportiamo il premio per la sola copertura infortuni incluso nel premio delle precedenti tabelle.

Capitale Assicurato (euro)	Tasso	Premio Complementare Infortuni (euro) netto	Imposte (2,5%) in euro
50.000	1,5 per mille	75,00	1,88

Sulla parte di premio per la copertura per la Garanzia Complementare Infortuni verranno applicate imposte con una aliquota del 2,5%.

C. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE

5. Costi

5.1 Costi gravanti direttamente sul contraente

5.1.1 Costi gravanti sul premio

Nella sottostante tabella vengono riportati tutti i costi applicati ai premi versati:

Costo acquisto	7,5% annuo
Costo gestione	5,0%
Costo incasso	5,0%
Diritti di quietanza	3 euro

In caso di recesso, la Compagnia ha diritto di trattenere dal premio le spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, individuate nella percentuale del 3,0% applicata al premio versato, con un importo minimo in cifra fissa di 25,00 euro e massimo pari a 100,00 euro, come indicato al Punto 11.

La scelta del frazionamento semestrale, purché la singola rata non sia inferiore a 35 euro, del premio annuo comporta la corresponsione di interessi di frazionamento:

SPESE	ALIQUOTA	NOTE
Spese emissione	3,0%	L'importo minimo in cifra fissa è di 25,0 euro; il massimo è pari a 100,00 euro. Le spese di emissione vengono trattenute dal premio solo in caso di recesso. Le spese di recesso sono indicate esplicitamente anche nella Proposta di Assicurazione.
Costo acquisto	7,5% annuo	
Costo gestione	5,0%	
Costo incasso	5,0%	
Diritti di quietanza	3,0 euro (*)	

(*) con arrotondamento all'unità di euro superiore

6. Regime fiscale

Imposta sui premi

I premi delle assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad imposta; il premio dovuto per la copertura complementare infortuni è soggetto ad una imposta pari al 2,5%.

Detraibilità fiscale dei premi

Le assicurazioni per il caso di morte danno diritto ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla legge (attualmente, una percentuale di detraibilità del 19% per un massimo di versamento annuo di 1.291,14 Euro).

Nel plafond di detraibilità rientrano anche i premi per la copertura complementare infortuni.

Tassazione delle somme assicurate

Le somme corrisposte in caso di morte a beneficiari persone fisiche sono esenti dall'IRPEF e dall'imposta di successione.

Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'articolo 1923 c.c. le somme dovute dalla Compagnia al Beneficiario non sono pignorabili e sequestrabili.

Diritto proprio del Beneficiario

Al momento della designazione, il Beneficiario acquista un diritto proprio nei confronti della Compagnia e pertanto le somme corrisposte a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario e non sono soggette ad alcuna tassazione.

7. Misure e modalità di eventuali sconti.

Il prodotto in questione non consente sconti di premio.

D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

8. Modalità di perfezionamento del contratto

L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stata pagata la prima rata di premio, alle ore 24 del giorno di conclusione del contratto.

Il contratto si considera concluso con l'integrale compilazione e sottoscrizione del documento di polizza da parte del Contraente e dell'Assicurato e con il pagamento della prima rata di premio, purché:

- le dichiarazioni riportate nella polizza non evidenzino problematiche connesse allo stato di salute dell'Assicurato ed allo svolgimento, da parte dello stesso, di attività professionali o sportive pericolose;
- non siano in vigore, alla sottoscrizione del contratto e relative allo stesso Assicurato, altre polizze stipulate con Helvetia Vita aventi contenuto di rischio (quali miste a premio annuo, polizze a vita intera a premio annuo, temporanee caso morte) i cui capitali assicurati, cumulati con quello richiesto e relative allo stesso Assicurato, superino 80.000 euro;
- non siano assicurati con Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia capitali, per morte da infortunio, superiori a 500.000 euro.

Il contratto, fermo restando che il questionario non abbia evidenziato problematiche sanitarie, professionali o sportive rischiose, potrà concludersi con il pagamento del primo premio e con l'assegnazione, a cura dell'Agente, del numero di polizza e del numero di registrazione dell'incasso del premio (numero di controllo).

9. Risoluzione del contratto e sospensione del pagamento dei premi

Il mancato pagamento anche di una sola rata di premio, trascorsi trenta giorni dalla scadenza della rata non pagata, determina la **estinzione del contratto e l'acquisizione dei premi dalla Compagnia**.

Entro sei mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata il Contraente ha comunque diritto, se l'Assicurato è in vita, di riattivare il contratto pagando le rate di premio arretrate aumentate degli interessi legali.

In ogni caso l'assicurazione riattivata entra nuovamente in vigore, per l'importo del capitale stabilito inizialmente, dalle ore 24 del giorno del pagamento dell'importo dovuto.

Trascorsi sei mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, l'assicurazione non può essere riattivata.

10. Riscatto e riduzione

Riscatto e riduzione non sono previsti per questa tipologia contrattuale.

11. Diritto di recesso del Contraente e della Compagnia

Il Contraente può recedere dal contratto entro 45 giorni dal momento in cui il contratto è concluso. Entro tale termine il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Compagnia, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Helvetia Vita S.p.A, Via Giovan Battista Cassinis, 21 – 20139 Milano – Italia.

La notifica di recesso libera le parti da qualunque obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la lettera raccomandata.

La Compagnia entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborserà al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto.

La Compagnia ha diritto di trattenere dal premio le spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, individuate nella percentuale del 3,0% applicata al premio versato, con un importo minimo in cifra fissa di 25,00 euro e massimo pari a 100,00 euro.

La Società può comunque recedere dal contratto entro 45 giorni dalla conclusione, mediante lettera raccomandata indirizzata all'Assicurato: il recesso ha l'effetto di liberare le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di pervenimento della comunicazione all'Assicurato ; la Società provvederà contestualmente alla restituzione del premio versato.

12. Documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione delle prestazioni

In caso di decesso dell'Assicurato, gli interessati devono inviare una richiesta scritta alla Compagnia, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a Helvetia Vita S.p.A. - Via Giovan Battista Cassinis, 21 – 20139 Milano (Italia), allegando la documentazione indicata all'Art. 13 delle Condizioni di Polizza.

Può essere utilizzato dal beneficiario l'apposito modulo prestampato di richiesta di liquidazione recente l'elenco dei documenti da consegnare per le varie ipotesi, modulo incluso nella documentazione contrattuale. Il pagamento della prestazione caso morte sarà effettuato dalla Compagnia entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari.

13. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevarranno le norme imperative di diritto italiano.

14. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto viene redatto in lingua italiana: le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da utilizzare.

15. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:

Helvetia Vita S.p.A.
Ufficio Reclami
Via Giovan Battista Cassinis, 21 – 20139 Milano – Italia.
Fax 02/5351794
E-mail: reclami@helvetia.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma, telefono 06.42.133.1, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

16. Informativa in corso di contratto

La Compagnia si impegna a comunicare tempestivamente al contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute in Nota informativa, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

Helvetia Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

**Il Direttore Generale
Franco Armeni**



CONDIZIONI DI POLIZZA

ART. 1 OBBLIGHI DELLA COMPAGNIA

Gli obblighi della Compagnia risultano esclusivamente dal contratto e dalle appendici al testo contrattuale da essa firmate.

ART. 2 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete.

Trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione o dalla sua riattivazione, il contratto non è contestabile per le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente o dell'Assicurato, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta per colpa grave o malafede.

L'indicazione inesatta dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme assicurate.

ART. 3 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

In caso di morte dell'Assicurato, qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali ed indipendentemente dai cambiamenti di professione dell'Assicurato stesso, la Società garantisce il pagamento immediato, ai Beneficiari designati, di un importo pari al capitale indicato in polizza, maggiorato, qualora ne sussistano le condizioni, del capitale aggiuntivo previsto dalla Garanzia Complementare Infortuni regolamentata dalle Condizioni Speciali di seguito riportate.

ART. 4 CONCLUSIONE ED ENTRATA IN VIGORE DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stata pagata la prima rata di premio, alle ore 24 del giorno di conclusione del contratto.

Il contratto si considera concluso con l'integrale compilazione e sottoscrizione del documento di polizza da parte del Contraente e dell'Assicurato e con il pagamento della prima rata di premio, purché:

- le dichiarazioni riportate nella polizza non evidenzino problematiche connesse allo stato di salute dell'Assicurato ed allo svolgimento, da parte dello stesso, di attività professionali o sportive pericolose;
- non siano in vigore, alla sottoscrizione del contratto e relative allo stesso Assicurato, altre polizze stipulate con Helvetia Vita aventi contenuto di rischio (quali miste a premio annuo, polizze a vita intera a premio annuo, temporanee caso morte) i cui capitali assicurati, cumulati con quello richiesto e relative allo stesso Assicurato, superino 80.000 euro (inteso come cumulo di coperture stipulate a livello personale o aziendale);
- non siano assicurati con Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia capitali, per morte da infortunio, superiori a 500.000 euro, inteso come cumulo di polizze/garanzie infortuni stipulate a livello personale o aziendale.

Qualora il contratto preveda una data di decorrenza successiva, l'assicurazione non può entrare in vigore prima delle ore 24 del giorno previsto ed indicato sulla lettera di conferma o sulla polizza.

ART. 5 DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE E DELLA SOCIETA'

Il Contraente può recedere dal presente contratto entro 45 giorni dalla conclusione dell'assicurazione.

Il diritto di recesso libera il Contraente da qualsiasi obbligazione futura derivante dal contratto.

La Società, entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto, trattenendo l'eventuale quota di premio relativa al rischio corso per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto ed un ammontare pari al 3% del premio versato con un minimo di euro 25,00 ed un massimo di euro 100,00 per le spese di emissione del contratto.

Dal momento in cui la Società viene a conoscenza che il Contraente intende avvalersi del diritto di recesso, la stessa è da ritenersi libera dagli impegni derivanti dal presente contratto.

La Società può comunque recedere dal contratto entro 45 giorni dalla conclusione, mediante lettera raccomandata indirizzata all'Assicurato: il recesso ha l'effetto di liberare le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di pervenimento della comunicazione all'Assicurato; la Società provvederà contestualmente alla restituzione del premio versato.

ART. 6 LIMITI DI ETÀ, DURATA CONTRATTUALE, TARIFFAZIONE PERSONALIZZATA

Il presente contratto prevede che al momento della stipulazione del contratto l'età dell'Assicurato deve essere compresa tra 18 e 55 anni, mentre l'età alla scadenza deve essere non superiore a 65 anni.

La durata del contratto è pari a 5 o a 10 anni a seconda di quanto indicato dal Contraente nel documento di polizza.

Questo prodotto prevede una diversa tariffazione per assicurati di sesso maschile o femminile per tenere conto delle loro specificità in materia di mortalità.

ART. 7 DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE ED ESCLUSIONI

L'assicurazione in caso di morte non è valida se il decesso dell'Assicurato è causato da:

- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;

- incidenti di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi 12 mesi dall'eventuale riattivazione dell'assicurazione;
- AIDS (sindrome da immunodeficienza acquisita) o altra patologia ad essa collegata, se avviene nei primi 5 anni del contratto.

In tutti questi casi, la Società corrisponde ai Beneficiari designati l'importo pari alla riserva matematica calcolata al momento del decesso.

ART. 8 CARENZE

Resta convenuto che, qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dall'entrata in vigore del contratto e lo stesso sia in regola con il pagamento dei premi, la Società corrisponderà, in luogo del capitale assicurato, una somma pari all'ammontare dei premi incassati, al netto della quota di premio relativo al rischio corso per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto.

Il rimborso fa decadere ogni effetto della polizza.

La Società non applicherà entro il sopraindicato termine di sei mesi la limitazione sopra indicata, e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari all'intero capitale assicurato, qualora il decesso avvenga per conseguenza diretta di:

- una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore della polizza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto;
- infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto.

Rimane convenuto che, qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi cinque anni dal perfezionamento della polizza e che questo sia dovuto alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero o altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà liquidato.

ART. 9 PAGAMENTO DEL PREMIO

Il premio pattuito, comprensivo della parte relativa alla Garanzia Complementare Infortuni, è calcolato in annualità anticipate costanti per il periodo di pagamento previsto ed è dovuto non oltre l'anno in cui si è verificato il decesso dell'Assicurato. Le rate di premio debbono essere pagate alle scadenze prestabilite contro ricevuta emessa dalla Società presso il domicilio di quest'ultima o dell'Agenzia cui è assegnato il contratto.

Il mancato pagamento, anche di una sola rata del premio, determina, trascorsi 30 giorni dalla scadenza, la risoluzione del contratto ed i premi versati restano acquisiti dalla Società. Per il presente contratto non esiste valore di riduzione.

A giustificazione del mancato pagamento del premio, il Contraente non può, in nessun caso, opporre che la Società non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all'incasso presso il suo domicilio.

ART. 10 RIATTIVAZIONE

Entro sei mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata il Contraente ha comunque diritto, se l'Assicurato è in vita, di riattivare il contratto pagando le rate di premio arretrate aumentate degli interessi legali.

In ogni caso l'assicurazione riattivata entra nuovamente in vigore, per l'importo del capitale stabilito inizialmente, dalle ore 24 del giorno del pagamento dell'importo dovuto.

Trascorsi sei mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, l'assicurazione non può essere riattivata.

ART. 11 BENEFICIARI

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere modificata o revocata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi l'operazione di pegno e vincolo richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione di beneficio e le sue eventuali modifiche o revoche debbono essere comunicate alla Società per iscritto o per testamento.

ART. 12 CESSIONE, PEGNO, VINCOLO, RISCATTO, PRESTITI

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione su appendice al testo contrattuale.

Questo prodotto non prevede né la possibilità di riscatto né la facoltà di concedere prestiti.

ART. 13 PAGAMENTI DELLE PRESTAZIONI

Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato, deve essere inoltrata alla Società, da parte degli aventi diritto, richiesta scritta e devono essere consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Per una più celere procedura di pagamento degli importi spettanti ai Beneficiari, è necessario, dove possibile, fornire alla Società le seguenti informazioni:

- codice CIN, CAB ed ABI della Banca del Beneficiario;
- numero di conto corrente del Beneficiario sul quale effettuare l'accredito relativo al pagamento della Società.

La Società si impegna ad effettuare il pagamento dell'importo spettante entro trenta giorni dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria e richiesta.

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari.

I documenti da consegnare per la liquidazione della prestazione assicurata in caso di morte dell'Assicurato sono riportati nell'apposito modulo prestampato "Richiesta di pagamento" allegato al contratto e, in ogni caso, disponibile presso le Agenzie della Società.

ART. 14 TASSE E IMPOSTE

Tasse ed imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

ART. 15 FORO COMPETENTE

Per le controversie giudiziarie relative al presente contratto è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Contraente.

CONDIZIONI COMPLEMENTARI GARANZIA COMPLEMENTARE INFORTUNI

L'assicurazione complementare infortuni prevede una copertura assicurativa in aggiunta a quella dell'assicurazione base, e cioè:

- la liquidazione di un capitale aggiuntivo qualora l'Assicurato deceda a seguito di infortunio;

Oppure:

- il pagamento di un capitale aggiuntivo raddoppiato qualora l'Assicurato deceda a seguito di infortunio causato dalla circolazione di veicoli con o senza guida su rotaie, su strade di uso pubblico o su aree anche private. Si tratta, dunque, di un'assicurazione che completa la garanzia base rinforzando la protezione del piano assicurativo nei confronti di un evento inatteso ed improvviso come l'infortunio.

ART. 1 – OBBLIGHI DELLA COMPAGNIA

Gli obblighi di Helvetia Vita decorrono:

- dal momento del perfezionamento della polizza vita quando la Garanzia Complementare Infortuni viene emessa contemporaneamente alla stessa;
- dal momento del perfezionamento dell'Appendice contemplante la Garanzia Complementare Infortuni, quando essa viene emessa in periodo successivo all'emissione della polizza vita cui la stessa si riferisce.

ART. 2 – DEFINIZIONE DI INFORTUNIO

E' considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali siano causa diretta ed esclusiva della morte dell'Assicurato.

ART. 3 – PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

La somma assicurata viene corrisposta per l'evento mortale che si verifichi non oltre un anno dalla data dell'infortunio, purché questo ne sia causa diretta ed esclusiva e sull'esito letale non abbiano influito condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute all'infortunio.

Qualora l'Assicurato deceda a seguito di infortunio causato dalla circolazione di veicoli con o senza guida su rotaie, su strade di uso pubblico o su aree anche private, verrà liquidato un capitale doppio di quello previsto dall'assicurazione complementare infortuni.

ART. 4 – RISCHI ESCLUSI E CONDIZIONATI

L'assicurazione rimane sospesa durante il servizio di leva, l'arruolamento volontario, il richiamo alle armi per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale. Non sono compresi nell'assicurazione gli infortuni derivanti:

- dall'esercizio dei seguenti sport: alpinismo con accesso ai ghiacciai e scalate di rocce, speleologia, guido-slitte, salto dal trampolino con sci, polo e caccia a cavallo, pugilato, lotta nelle sue varie forme, rugby, gioco del calcio per gli iscritti a squadre partecipanti a gare di campionato o tornei di ogni genere, atletica pesante, pesca subacquea, base-ball, paracadutismo;
- da uso di aerei – sia a motore che a vela – ad eccezione di voli effettuati dall'Assicurato in qualità di passeggero su aeromobili, compresi gli elicotteri, da trasporto pubblico di imprese di linee aeree regolari anche durante i viaggi straordinari e speciali. In ogni caso la garanzia è operativa sino a concorrenza della somma assicurata purché non superi Euro 80.000,00; qualora vengano eventualmente ad accumularsi per lo stesso Assicurato più assicurazioni infortuni, la garanzia per il rischio di volo vale soltanto se l'ammontare complessivamente assicurato non ha raggiunto il limite massimo di Euro 80.000,00 e per l'importo che completa tale somma;
- da guerre, insurrezioni, tumulti popolari, occupazione militare, invasione; sono peraltro compresi nell'assicurazione gli infortuni causati da aggressioni e violenze subite dall'Assicurato per motivi di carattere politico, anche se compiute da gruppi di individui durante manifestazioni, purché l'Assicurato non abbia preso parte alle stesse;
- da uragani, trombe d'aria, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, influenze termiche ed atmosferiche; sono peraltro compresi nell'assicurazione gli infortuni causati dalla caduta del fulmine;
- da stato di ubriachezza, malore o incoscienza da qualunque causa determinati, da proprie provocazioni, risse, duelli, azioni delittuose, da ingestione o assorbimento di sostanze nocive;
- da affezioni interne ed esterne conseguenti ad emanazioni radioattive (radiodermi, necrosi, malattie del sangue), da conseguenza di operazioni chirurgiche e da trattamenti non resi necessari da infortunio;
- dalle conseguenze dirette od indirette della trasmutazione del nucleo dell'atomo come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

ART. 5 – RINUNCIA RIVALSA

La Società rinuncia al diritto di surroga di cui all'art. 1916 del Codice Civile.

ART. 6 – RESCISSIONE

L'assicurazione complementare si intende rescissa quando sull'assicurazione principale cessa, per qualsivoglia motivo, la corresponsione dei premi.

ART. 7 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non risulta previsto dalle presenti Condizioni, valgono le Condizioni di Polizza.

GLOSSARIO (Fonte: ANIA – Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici).

Assicurato: in termini generali, l'assicurato è il soggetto esposto al rischio. Nelle assicurazioni sulla vita, è la persona dalla cui morte o sopravvivenza dipende l'obbligo per l'assicuratore di pagare un capitale o una rendita.

Beneficiario: persona alla quale deve essere corrisposta la prestazione dell'assicuratore qualora si verifichi il rischio assicurato. Nelle assicurazioni sulla vita, la figura del beneficiario può non coincidere con quella del contraente e/o con quella dell'assicurato.

Capitale assicurato: nelle assicurazioni sulla vita è la somma dovuta al beneficiario in alternativa all'erogazione di una rendita vitalizia.

Carenza (periodo di): periodo che può intercorrere tra il momento della stipulazione di un contratto di assicurazione e quello a partire dal quale la garanzia offerta dall'assicuratore diviene concretamente efficace.

Caricamenti: rappresentano la parte del premio versato dal contraente che è destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell'impresa di assicurazione.

Condizioni generali di assicurazione: clausole di base previste da un contratto di assicurazione. Esse riguardano gli aspetti generali del contratto, quali il pagamento del premio, la decorrenza della garanzia, la durata del contratto, e possono essere integrate da condizioni speciali e aggiuntive.

Condizioni particolari: insieme di clausole contrattuali, negoziate dalle parti, con le quali si intende ampliare o diminuire la garanzia assicurativa di base prevista dalle condizioni generali.

Contraente: soggetto che stipula il contratto di assicurazione con l'assicuratore e si obbliga a pagare il premio. Il contraente può non coincidere con l'assicurato. Le due figure coincidono quando il contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà o la propria vita).

Contratto di assicurazione: contratto con il quale l'assicuratore, a fronte del pagamento del premio, si impegna a indennizzare l'assicurato dei danni prodotti da un sinistro oppure a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente la vita umana. Il contratto di assicurazione è dunque uno strumento con il quale l'assicurato trasferisce all'assicuratore un rischio al quale egli è esposto.

ISVAP: Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli.

Nota informativa: documento che l'assicuratore deve consegnare al contraente prima della conclusione del contratto di assicurazione. La nota informativa contiene informazioni relative all'impresa di assicurazione e informazioni relative al contratto (garanzie ed opzioni, durata del contratto, modalità di versamento dei premi, regime fiscale, legislazione applicabile, reclami in merito al contratto, ecc.).

Polizza caso morte: contratto di assicurazione sulla vita che prevede il pagamento di un capitale al beneficiario qualora si verifichi la morte dell'assicurato. La polizza caso morte può essere temporanea, se il contratto prevede che il pagamento sia effettuato qualora il decesso dell'assicurato avvenga nel corso della durata del contratto; può essere a vita intera, se il pagamento del capitale avviene comunque alla morte dell'assicurato, indipendentemente dal momento nel quale essa si verifica.

Polizza caso vita: contratto di assicurazione sulla vita con il quale l'assicuratore si impegna al pagamento di un capitale o di una rendita vitalizia nel caso in cui l'assicurato sia in vita alla scadenza pattuita. Le polizze caso vita possono essere con o senza controassicurazione.

Polizza di assicurazione: documento comprovante l'esistenza ed il contenuto di un contratto di assicurazione. La polizza, sottoscritta da entrambe le parti, viene emessa dall'assicuratore e consegnata al contraente. Nella polizza sono trascritte tutte le condizioni contrattuali, sia quelle generali sia quelle particolari.

Premio: il premio rappresenta il prezzo che il contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall'assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti. Il premio, sia esso unico o periodico, può essere rateizzato (o frazionato).

Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti nascenti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di un anno.

Questionario anamnestico (questionario sanitario): è il documento che il contraente deve compilare prima della stipulazione di un'assicurazione contro i danni alla persona o di un'assicurazione sulla vita del tipo caso morte o del tipo misto. Esso contiene una serie di informazioni relative allo stato di salute ed alle precedenti malattie o infortuni dell'assicurato. Le informazioni fornite dal contraente servono all'assicuratore per valutare il rischio e stabilirne le condizioni di assicurabilità.

Riduzione: in taluni tipi di assicurazioni sulla vita (polizza caso morte a vita intera; polizza caso vita con controassicurazione; polizza mista) facoltà dell'assicurato di conservare tale qualità, per un capitale ridotto (valore di riduzione), pur sospendendo il pagamento dei premi. Il capitale si riduce in proporzione al rapporto tra i premi versati e i premi originariamente previsti, sulla base di apposite clausole contrattuali.

Riscatto: in taluni tipi di assicurazioni sulla vita (polizza caso morte a vita intera; polizza caso vita con controassicurazione; polizza mista), è facoltà del contraente di recedere dal contratto, facendosi versare anticipatamente dall'assicuratore il valore di riduzione, calcolato sulla base di apposite clausole contrattuali.

Riserva matematica: principale riserva tecnica nelle assicurazioni sulla vita. Rappresenta il debito che l'impresa di assicurazione ha maturato nei confronti dei suoi assicurati. Essa è costituita dall'accantonamento di una quota dei premi di tariffa pagati dal contraente.

Il presente Fascicolo informativo è stato redatto in Milano nel mese di Maggio 2007, data dell'ultimo aggiornamento dei dati in esso inclusi.

Polizza n. _____

HELVETIA EASY

Agenzia _____ Codice _____

Contraente _____

RICHIESTA DI PAGAMENTOCon la presente si richiede il pagamento della prestazione assicurata sulla polizza in oggetto per: Codice _____
(barrare la casella relativa all'operazione richiesta o indicare il codice) 1 MORTE DELL'ASSICURATO

con la seguente modalità

 bonifico sul conto corrente n° _____ intestato a _____
presso _____ (CIN _____, ABI _____, CAB _____) assegno circolare intestato agli aventi diritto; altro (specificare) _____

Si allegano i seguenti documenti (sono necessari quelli per i quali, in base al tipo di operazione richiesta, è riportata nel prospetto sottostante la voce "SI", che deve essere barrata per ogni documento che viene allegato) dell'Assicurato.

Originale di polizza con le eventuali appendici (in caso di smarrimento denuncia presso le autorità competenti)	<input type="checkbox"/> SI
Ultima quietanza di premio pagata	<input type="checkbox"/> SI
Certificato di morte dell'Assicurato	<input type="checkbox"/> SI
Codice fiscale e fotocopia di un documento d'identità degli aventi diritto	<input type="checkbox"/> SI
Decreto del Giudice Tutelare se l'avente diritto è persona giuridicamente incapace (minore d'età, interdetto, ecc.)	<input type="checkbox"/> SI
Denuncia, tramite lettera raccomandata, da inviare entro 60 giorni dalla data in cui si è verificato il decesso dell'Assicurato	<input type="checkbox"/> SI
Atto notorio (ovvero dichiarazione sostitutiva) per l'individuazione degli aventi diritto (da cui risulti che l'Assicurato è morto senza lasciare testamento) e/o copia del testamento dell'Assicurato	<input type="checkbox"/> SI
Relazione del medico curante dell'Assicurato circa le cause del decesso ed eventuali precedenti patologici	<input type="checkbox"/> SI
Copia integrale della cartella clinica relativa ad eventuali ricoveri dell'Assicurato presso Ospedali e/o Case di Cura	<input type="checkbox"/> SI
Copia integrale degli atti della Polizia Giudiziaria intervenuta se il decesso è connesso a causa violenta	<input type="checkbox"/> SI

Luogo e data _____

Firma degli aventi diritto _____

Firma dell'Agente (per autenticità delle firme degli aventi diritto)

Firma degli aventi diritto _____

Mod. V/86/RV

Spedire a: Helvetia Vita S.p.A.
Area Tecnica - Linea Individuali

Polizza n. _____

HELVETIA EASY

Agenzia _____ Codice _____

Contraente _____

RICHIESTA DI VARIAZIONI

Con la presente si richiede la seguente variazione sulla polizza in oggetto (barrare la casella relativa all'operazione richiesta):

- CAMBIAMENTO DI BENEFICIO CASO MORTE: il sottoscritto Contraente dichiara di attribuire il beneficio della polizza in oggetto come segue: _____
- TRASFERIMENTO DEI DIRITTI DI CONTRAENZA: il sottoscritto Contraente dichiara di trasferire la contraenza del contratto a favore di _____
(di cui si allega fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità)
- CAMBIO FREQUENZA DEI VERSAMENTI: il sottoscritto Contraente chiede, a partire dalla prima ricorrenza annuale del contratto successiva alla data della presente richiesta, la corresponsione dei premi con frequenza
 ANNUALE SEMESTRALE QUADRIMESTRALE TRIMESTRALE MENSILE
- INTERRUZIONE DEI VERSAMENTI: si comunica che, relativamente al contratto in oggetto, il Contraente ha sospeso il pagamento dei premi a partire dalla rata scadente il _____. N.B.: si prega di allegare le eventuali quietanze insolute.
- ALTRO (specificare) _____

Luogo e data _____

Firma del Contraente _____

Firma dell'Agente

Firma dell'eventuale Cessionario (nuovo Contraente)

Ai sensi della Circolare ISVAP 551/D del 1/03/2005

Il Fascicolo Informativo deve contenere la proposta di Assicurazione che deve esserne parte integrante e riportare una numerazione progressiva delle pagine, solidale con il fascicolo stesso. Il presente Fascicolo informativo è composto in totale da 20 pagine.

Ciò premesso, io sottoscritto _____

Codice Fiscale _____

Dichiaro di ricevere il fascicolo informativo comprensivo della proposta che può essere in carta chimica o stampata laser da videoterminale.

In Fede _____ Data _____

Copia per l'Agenzia

Ai sensi della Circolare ISVAP 551/D del 1/03/2005

Il Fascicolo Informativo deve contenere la proposta di Assicurazione che deve esserne parte integrante e riportare una numerazione progressiva delle pagine, solidale con il fascicolo stesso. Il presente Fascicolo informativo è composto in totale da 20 pagine.

Ciò premesso, io sottoscritto _____

Codice Fiscale _____

Dichiaro di ricevere il fascicolo informativo comprensivo della proposta che può essere in carta chimica o stampata laser da videoterminale.

In Fede _____ Data _____

Copia per la Direzione





DOCUMENTO DI POLIZZA HELVETIA EASY

La Società garantisce, in caso di morte dell'Assicurato tra le ore 24 del giorno di conclusione del contratto e le ore 24 del giorno di scadenza, il pagamento ai Beneficiari del capitale assicurato. **La conclusione del contratto è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni: compilazione in ogni sua parte del presente documento, assenza di risposte affermative nel questionario e pagamento della rata di premio alla firma.** Ricordiamo che, con la firma, Contraente e Assicurato si assumono la responsabilità di quanto è qui dichiarato, anche se le risposte sono scritte da terzi. La polizza è emessa in base alle Condizioni di Polizza (riportate nel Fascicolo Informativo di Easy, conforme a quello depositato presso il Notaio Patrizia Leccardi, del collegio notarile di Milano con atto n°2903/1504 del 05/12/2005) e alle dichiarazioni rilasciate sul presente documento. **La Società invierà al Contraente lettera di conferma del contratto oppure gli comunicherà il recesso dallo stesso.**

N. 87/EA/

_____ Agenzia _____ Codice Agente _____ Cod. Subagente _____

Assicurando

(da indicare solo se diverso dal Contraente)

_____ | _____ |
Cognome e Nome | Codice fiscale |
_____ | _____ |
Nato a | II | Sesso (M o F)
_____ | _____ |
Professione _____

Contraente

_____ | _____ |
Cognome e Nome – Ragione sociale | Codice Fiscale – P.IVA. |
_____ | _____ |
Nato a | II | Sesso (M o F)
_____ | _____ |
Indirizzo | Località | CAP | Prov. |
_____ | _____ |
Professione _____

Estremi documento di identificazione 1 Carta identità 2 Patente 3 Passaporto 4 Porto d'armi 5 Altro _____
n° _____ Rilasciato da _____ il _____

Beneficiari

caso morte _____

Dati Tecnici

Durata 5 anni 10 anni Frazionamento del premio Annuale Semestrale

Decorrenza: il giorno di sottoscrizione del presente documento se coincidente con l'incasso.

_____ | _____ |
Capitale assicurato (1) | Premio annuo netto (2)

(1) pari al capitale assicurato dalla garanzia complementare infortuni (2) comprensivo del premio della garanzia complementare infortuni nella misura del 1,5 per mille; al netto di diritti amministrativi per incasso premio, interessi di frazionamento in rate subannuali e imposte nella misura del 2,5% del premio della garanzia complementare.

Rata alla firma

_____, ____ | (3) comprensivo della rata di premio della garanzia accessoria, di
Importo rata (3) | eventuali interessi di frazionamento, di diritti e di imposte

Rate successive

di importo pari alla rata alla firma

Il contratto prevede un numero di rate pari al prodotto della durata per la frequenza di versamenti. Ciascuna rata include imposte nella misura di 0,375 euro per ogni 10.000 euro di capitale assicurato (assicurato (per ogni rata detto importo è ridotto nella misura del 51% in caso di rateazione semestrale) e diritti nella misura di 3 euro oltre eventuali centesimi necessari per l'arrotondamento all'euro superiore.

Persona fisica che esegue l'operazione

_____ | _____ |
Cognome e Nome | Codice Fiscale |
_____ | _____ |
Nato a | II | Sesso (M o F)
_____ | _____ |
Indirizzo | Località | CAP | Prov. |

in qualità di contraente legale rappresentante delegato altro _____

Estremi documento di identificazione 1 Carta identità 2 Patente 3 Passaporto 4 Porto d'armi 5 Altro _____
n° _____ Rilasciato da _____ il _____

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA RATA ALLA FIRMA - da compilare obbligatoriamente; il numero di polizza verrà fornito dalla Direzione o dall'Agenzia e dovrà essere utilizzato in qualsiasi comunicazione alla Società.

Estremi del mezzo di pagamento _____

n. di polizza _____ n. di controllo _____ data di incasso _____
(fornito dall'Agente) (fornito dall'Agente) (da riportare a cura dell'Agente)

Luogo e data _____ Firma del Contraente _____

Firma dell'Agente _____ Firma dell'Assicurando (solo se diverso dal Contraente) _____

PAGAMENTO DEL PREMIO

Attenzione: nel caso di pagamento del premio con mezzi non direttamente indirizzati all'impresa, ovvero all'agente nella sua qualità di intermediario dell'impresa, la prova dell'avvenuto pagamento del premio alla compagnia è rappresentata dalla indicazione dell'importo pagato e dalla apposizione della firma del soggetto che provvede materialmente alla riscossione delle somme e alla raccolta della presente polizza.

Premio riscosso: Euro _____

Generalità del Soggetto incaricato alla Riscossione _____

Cognome _____ Nome _____ Cod. Fiscale _____

Qualifica _____ Firma dell'incaricato alla riscossione del premio _____

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO SANITARIO

- le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione;
- prima della sottoscrizione del questionario, il soggetto di cui alla precedente lettera a) deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate nel questionario;
- anche nei casi non espressamente previsti dalla Compagnia, l'assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute, con relativo costo a suo carico.

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO

(apporre una croce su SI o NO e completare le descrizioni richieste)

1 - L'Assicurato soffre o ha sofferto negli ultimi tre anni di malattie psichiche o del sistema nervoso, di malattie del sangue e/o di malattie relative ad uno dei seguenti apparati: respiratorio, cardiocircolatorio, digerente, urogenitale, endocrino-metabolico, osteoarticolare? SI NO

Indicare se l'Assicurato ha sofferto prima degli ultimi 3 anni delle malattie sopraindicate specificando in caso affermativo quali, quando e i postumi riscontrati _____

2 - Negli ultimi 12 mesi si è sottoposto a cicli di cure continuative (quali ad esempio chemioterapia, terapia radiante)?

SI NO

Indicare se negli ultimi 12 mesi si è sottoposto a uno o più accertamenti diagnostici specificando, in caso affermativo, quando, quali, per quale motivo e con quale esito _____

3 - E' stato ricoverato o si è sottoposto ad interventi chirurgici negli ultimi 3 anni (con l'esclusione di appendicectomia, tonsillectomia, safenectomia, asportazioni di neoformazioni benigne)? SI NO

4 - Voglia indicare la Sua altezza e peso: Altezza in cm _____ Peso in Kg _____

La differenza tra altezza (in cm) e peso (in kg) è inferiore a 85? SI NO

5 - Nell'ambito della sua professione e/o degli sport praticati è esposto a particolari pericoli? Effettua viaggi abituali o ricorrenti in paesi pericolosi per il clima o la situazione politico-militare? SI NO

6 - L'Assicurato ha già presentato altre proposte di assicurazione sulla vita/infortuni per le quali è stata rifiutata la copertura?

SI NO

7 - Premesso che, come riportato in Nota Informativa, non è consentita l'emissione di HELVETIA EASY qualora, per l'Assicurato:

- la somma dei capitali assicurati per polizze vita sottoscritte con Helvetia Vita superi 80.000 euro (si considerino solo polizze miste e a vita intera a premio annuo e temporanee caso morte; nel limite sono inclusi il capitale del presente documento, e le coperture già stipulate a livello personale o aziendale), o

- sia assicurato con Helvetia Assicurazioni un capitale per morte da infortunio superiore a 500.000 euro, inteso come cumulo di coperture stipulate a livello personale o aziendale;

l'Assicurato supera almeno uno dei due limiti sopra indicati? SI NO

Indicare eventuali polizze sulla vita/infortuni che l'Assicurato ha in corso con Helvetia Vita/Helvetia Assicurazioni _____

8 - Nominativo ed indirizzo del medico curante dell'Assicurato _____

NOTA BENE: in caso di risposte affermative (fornite selezionando la voce SI in una o più delle suddette domande) il contratto non potrà essere concluso e di conseguenza il presente documento non può assumere efficacia di polizza.

DICHIARAZIONI FINALI

L'assicurato:

• è consapevole, ai fini dell'accettazione del rischio da parte della Società, che le notizie e dati di ordine sanitario ed informativo forniti costituiscono elemento fondamentale per la stipulazione della polizza e pertanto dichiara, ad ogni effetto di legge, di aver risposto con esattezza e veridicità, di non aver taciuto od alterato alcuna circostanza in relazione alle domande di cui sopra, assumendosi quindi ogni responsabilità in merito alle stesse anche se le risposte sono state scritte da altri;

• libera dal segreto professionale tutti i medici alle cui prestazioni si è ricorso o dovesse ricorrere, sia prima che dopo la sottoscrizione del suddetto questionario sanitario nonché gli Ospedali, le Case di Cura, le Cliniche, gli Enti e Istituti in genere, pubblici e privati, che siano in possesso di notizie di carattere sanitario che lo riguardino ai quali, anche dopo il verificarsi dell'evento, la Società ritenesse opportuno rivolgersi, autorizzandoli ed invitandoli espressamente a rilasciare ogni relativa informazione, certificazione e documentazione.

Il Contraente:

- prende atto che il contratto si considera concluso e il presente documento assume efficacia di polizza esclusivamente al verificarsi di tutte le seguenti indicazioni A) compilazione in ogni sua parte del presente documento, B) assenza di risposte affermative alle domande soprariportate e C) pagamento della rata alla firma con l'indicazione a cura dell'Agente della data di incasso, del numero di polizza e del relativo numero di controllo;
- prende atto che l'assicurazione è prestata in base alle dichiarazioni soprariportate di cui è a conoscenza;
- prende atto che la Società ha il diritto di recedere dal contratto emesso in Agenzia, entro il termine di quarantacinque giorni dalla conclusione del contratto. In caso di recesso la Società si impegna a darne comunicazione scritta al Contraente mediante lettera raccomandata ed a restituire l'eventuale premio incassato al netto di diritti e imposte.

Trascorso il suddetto termine di quarantacinque giorni il contratto entra pienamente in vigore salvo il periodo previsto dalle condizioni di carenza.

Il Contraente e l'Assicurato:

- prendono atto che sono operanti le condizioni di carenza per contratti senza visita medica e test HIV;
- dichiarano, ad ogni effetto di legge, che le informazioni e le risposte contenute nel presente documento, necessarie alla valutazione del rischio da parte della Società, sono veritiere ed esatte, che non hanno taciuto, omesso od alterato alcuna circostanza in relazione alle domande ed alle dichiarazioni riportate all'interno del presente documento, assumendo ogni responsabilità delle risposte e delle dichiarazioni stesse, anche se materialmente scritte da altri;
- prendono atto che qualora la conclusione del contratto non fosse possibile, il presente documento non avrebbe alcuna validità ed efficacia.

Luogo e data

Firma del Contraente

Firma dell'Assicurato (solo se diverso dal Contraente)

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPRESSAMENTE

A) Condizioni di polizza

DICHIARO di aver preso conoscenza e di accettare in ogni loro parte le Condizioni di Polizza allegate e di approvare specificamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, i seguenti articoli: art. 2- Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato; art. 3- Oggetto dell'assicurazione; art. 4- Conclusione ed entrata in vigore dell'assicurazione; art. 5- Diritto di recesso del Contraente e della Società; art. 7- Delimitazioni dell'assicurazione ed esclusioni; art. 8- Carenze; le Condizioni Speciali per la Garanzia Complementare Infortuni.

B) Fascicolo informativo

DICHIARO DI AVER RICEVUTO IL FASCICOLO INFORMATIVO DI HELVETIA EASY.

Luogo e data

Firma del Contraente

Firma dell'Assicurato (solo se diverso dal Contraente)

RECESSO DAL CONTRATTO

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso. Entro tale termine il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Compagnia, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Helvetia Vita S.p.A, Via Giovan Battista Cassinis, 21 – 20139 Milano (Italia). La notifica di recesso libera le parti da qualunque obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la lettera raccomandata. La Compagnia entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborserà al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto (previa restituzione dell'originale di polizza e delle eventuali appendici), trattenendo la quota di premio relativa al rischio corso per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto, e al netto del 3,00%, con un minimo di Euro 25,00 ed un massimo di Euro 100,00, per le spese effettivamente sostenute dalla Compagnia per l'emissione del contratto.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Consenso dell'interessato ai sensi degli articoli 23 e 24 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003

Acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003, il/la sottoscritto/a, in qualità di interessato/a:

dà nega

il consenso al trasferimento all'estero dei propri dati personali come indicato nell'articolo 7 della suddetta informativa (Paesi UE e Paesi Extra UE);

dà nega

il consenso al trattamento dei dati personali per finalità d'informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi.

Consenso per il trattamento di dati sensibili ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003

Acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003, il/la sottoscritto/a, in qualità di interessato/a e consapevole, in particolare, che il trattamento potrà riguardare anche i dati "sensibili" di cui all'articolo 4, comma 1, lett. d) del decreto, vale a dire i dati "idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale":

dà nega

il consenso al trattamento dei propri dati sensibili necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa.

dà nega

il consenso alla comunicazione dei propri dati sensibili ai soggetti indicati al punto 5, lett. a) dell'informativa che li potranno sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui al punto 1 lett. a) della medesima informativa o obbligatori per legge, consapevole che, in mancanza di consenso, la società non potrà dare corso ad operazioni che prevedono tali comunicazioni, con tutte le conseguenze illustrate in informativa.

dà nega

il consenso al trasferimento dei propri dati sensibili all'estero come indicato al punto 7 della predetta informativa (Paesi UE e Paesi Extra UE).

Luogo e data

Firma dell'Assicurando

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 196/2003

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (in seguito denominato Decreto), ed in relazione ai dati personali che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La/Vi informiamo di quanto segue:

1. Finalità del trattamento dei dati

Il trattamento

- a) È diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- b) può anche essere diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi della Società stessa.

2. Modalità di trattamento dei dati

Il trattamento:

- a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4, comma 1, lett. a) del Decreto: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione, conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela;
- b) è effettuato anche con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento nonché da società di servizi, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento.

3. Conferimento dei dati

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile);
- b) **strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;**
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato stesso.

4. Rifiuto di conferimento dei dati

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali:

- a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
- b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

5. Comunicazione di dati

- a) I dati personali possono essere comunicati – per le finalità di cui al punto 1, lett. a) e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge – agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori, e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione, il pagamento dei sinistri ed il recupero dei crediti, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo; Isvap, Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, Consap, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione);
- b) inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. b) a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge).

6. Diffusione dei dati

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7. Trasferimento dei dati all'estero

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi Terzi rispetto all'Unione Europea.

8. Diritti dell'interessato

L'art. 7 del Decreto conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

9. Titolare e responsabile del trattamento

Titolare del trattamento è **Helvetia Vita S.p.A.**, con sede in Via G. B. Cassinis, 21 – 20139 Milano (Italia).

Responsabile del trattamento informatico dei dati è **GE.SI.ASS S.c. a r.l.**, Via G. B. Cassinis, 21 – 20139 Milano (Italia), fornitrice dei servizi informatici alla Società.

I relativi dati identificativi possono essere acquisiti presso il Registro pubblico tenuto dal predetto Garante presso la sede legale, le sedi periferiche e le agenzie della Società.

Helvetia Vita Compagnia Italo-Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale

20139 Milano - Via G.B. Cassinis, 21 - Telef. 02/5351.1 (20 linee) Fax 02/537289-5351352

e-mail: direzione.vita@helvetia.it - www.helvetia.it

Capitale Sociale Euro 13.416.000 i.v. - Numero di iscrizione del Registro delle imprese di Milano

Cod. Fisc. e Part. I.V.A. 08575280154 - R.E.A. n. 1237091

Impresa autorizzata con D.M. n. 17266 del 2/11/87 pubbl. su G.U. n. 263 del 10/11/1987